



Regione Siciliana
ASSESSORATO AGRICOLTURA E FORESTE
Dipartimento Interventi Strutturali
Servizio VIII – Tutela, Valorizzazione e Promozione dei Prodotti Agroalimentari
Unità Operativa n. 40 – Tutela Qualità

Prot. n. 46779

Palermo 12.05.2008

Oggetto: *Reg. (CE) n. 1019/02 e successive modifiche ed integrazioni. Notifica decreto di riconoscimento degli impianti.*

Spett.le Ditta
Carpino Salvatore
Contrada Chiappa s.n.
96010 Palazzolo Acreide (SR)

e p. c. Ispettorato Centrale per il
Controllo Qualità Prodotti Agroalimentari
Viale Regione Siciliana n. 7275
90100 – Palermo

In riferimento all'istanza presentata da codesta ditta in data 12 marzo 2008, si notifica il decreto n. 703/08 del 12 maggio 2008 di riconoscimento degli impianti ai sensi del regolamento comunitario in oggetto. Si comunica altresì che la dicitura in etichetta dovrà essere la seguente:

Cod. "SR06" Impianti riconosciuti ai sensi del Reg. (CE) n. 1019/02 e successive modifiche ed integrazioni, D. A. della Regione Siciliana n. 1760/00".

E' possibile utilizzare la dicitura "**Prodotto in Italia**" o "**Prodotto Italiano**" o "**Product of Italy**" o "**Olio estratto in Italia da olive coltivate in Italia**", solo se l'intero ciclo di raccolta, lavorazione e condizionamento delle olive si è svolto nel territorio nazionale ed è comprovato da opportuno riscontro documentale .

Si rammenta a codesta azienda che, nel caso in cui non si tratti di olio con marchio comunitario ai sensi del Reg. (CE) 2081/92 (D.O.P. e I.G.P.) e successive modifiche ed integrazioni, non è consentito l'uso in etichetta di terminologie e riferimenti geografici regionali, provinciali o comunali, o di qualsiasi designazione geografica e territoriale, onde evitare di incorrere alle disposizioni sanzionatorie previste in questi casi dalla normativa vigente.

Si fa obbligo di prendere visione delle seguenti norme:

1. D.Lgs. 30 settembre 2005 , n. 225 (disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CE) n. 1019/02 relativo alle norme commerciali dell'olio d'oliva);
2. Reg (CE) n.1019/02, relativo alle norme commerciali dell'olio di oliva.
3. D.Lgs.n. 181 del 23 giugno 2003 in attuazione della direttiva comunitaria 2000/13.

Si comunica che la predisposizione del registro di carico e scarico e le comunicazioni all'ICQ devono essere conformi a quanto previsto dal **D.M. 4 giugno 2004, pubblicato sulla Gazz. Uff. 21 giugno 2004 n. 143** in applicazione al D.M. 29 aprile 2004. Il registro deve essere vidimato dall'Ispettorato Centrale per il Controllo dei Prodotti Agroalimentari di competenza territoriale. La vidimazione del suddetto registro da parte dell'ICQ dovrà precedere la commercializzazione dell'olio.

Si ricorda, inoltre, che in caso di sanzioni da parte dell'Ispettorato Centrale per il Controllo dei Prodotti Agroalimentari, questo ufficio procederà alla sospensione dell'uso del marchio riconosciuto con apposito decreto e, in caso di recidiva, alla sospensione definitiva.

Il Dirigente dell' U.O. n. 40
(Dr. Agr. Emanuela Guccione)